

Allegato A

Legge regionale del 29 dicembre 2014, n. 13. Contributi per l'adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione della capacità di deambulazione.

Criteria e modalità di accesso ai contributi (art. 4)

La Regione Lazio, al fine di migliorare l'inserimento sociale delle persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione della capacità di deambulazione, con la legge regionale del 29 dicembre 2014, n. 13 ha inteso favorire la mobilità individuale ai residenti nel territorio regionale, attraverso la concessione di contributi per l'adattamento di veicoli da utilizzare per la loro mobilità e, in particolare, per le modifiche dell'allestimento interno e della carrozzeria, volte a migliorare o agevolare l'accesso della persona con disabilità a bordo del veicolo.

I beneficiari della sopracitata legge regionale devono essere:

- residenti nei Comuni del Lazio;
- affetti da gravi limitazioni della capacità di deambulazione.

Potranno presentare domanda di contributo oltre che il disabile, anche coloro che abbiano con lo stesso rapporti di parentela o affinità, entro il terzo grado, o di convivenza.

I contributi, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale del 29 dicembre 2014, n. 13:

a) non sono cumulabili con altri contributi, previsti per le medesime finalità da altre leggi nazionali o regionali, fatte salve le agevolazioni fiscali e le detrazioni previste dalla legislazione vigente;

b) competono per un solo veicolo nel corso di un quadriennio a decorrere dalla data dell'intervento stesso. E' possibile ottenere di nuovo il beneficio entro il quadriennio nel caso in cui il veicolo oggetto del primo beneficio sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico (PRA). In caso di furto del veicolo oggetto del primo beneficio, il contributo regionale può essere richiesto nel quadriennio ed è erogabile al netto del rimborso assicurativo.

2. Per l'adattamento di un veicolo, il tetto massimo di spesa ammissibile a contributo è fissato in 10.000,00 euro sul quale è previsto un rimborso pari al 20% della spesa sostenuta (IVA inclusa).

Le domande di contributo dovranno essere presentate presso le Aziende Sanitarie Locali in cui risiedono i soggetti beneficiari, secondo il modello allegato (Allegato 1), allegando le dichiarazioni, le certificazioni e la documentazione necessaria per la presentazione delle domande e, in particolare,

- 1) idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta, nella quale risultino gli adattamenti apportati al veicolo;
- 2) dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di non essere proprietario di altro veicolo adeguato a soddisfare le esigenze di mobilità di cui all'articolo 2 della legge regionale del 29 dicembre 2014, n. 13;

- 3) copia della carta di circolazione del veicolo riportante gli adattamenti;
- 4) verbale sanitario rilasciato dalle commissioni competenti dal quale si evinca la specifica disabilità di cui all'articolo 1 della legge regionale del 29 dicembre 2014, n. 13;
- 5) dichiarazione resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, dalla quale risulti il rapporto di parentela o convivenza, tra il soggetto richiedente e l'eventuale beneficiario, se diverso dal richiedente.

Possono essere presentate domande relative a spese sostenute a partire dall'entrata in vigore della legge regionale in oggetto (31 dicembre 2014).

Le Aziende Sanitarie Locali dopo aver espletato l'istruttoria sul possesso dei requisiti di ammissibilità e sull'ammissibilità delle spese sostenute dai richiedenti, devono inviare alla Regione Lazio, Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport, Area Sostegno alla Disabilità, l'elenco puntuale degli aventi diritto, secondo due scadenze annuali: 15 gennaio e 15 luglio di ogni anno.

Per favorire la corretta ed uniforme applicazione delle modalità di invio, ciascuna Azienda Sanitaria Locale trasmetterà alla Regione Lazio, Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport, Area Sostegno alla Disabilità (Via del Serafico n.127,00142 Roma), gli elenchi degli aventi diritto, corredandoli con,

- 1) la tabella, allegata in copia alla presente (Allegato 2);
- 2) con copia delle fatture rilasciate dalle ditte che hanno effettuato i lavori di trasformazione dei veicoli.

La Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport, Area Sostegno alla Disabilità:

- prende atto dei dati trasmessi dalle Aziende Sanitarie Locali;
- approva l'elenco analitico dei richiedenti il contributo, formulato sulla base dei dati trasmessi dalle Aziende Sanitarie Locali al 15 gennaio e al 15 luglio di ogni anno;
- procede, con determinazione dirigenziale, all'assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali dei finanziamenti necessari a soddisfare le richieste presentate dagli aventi diritto, all'impegno della spesa relativo, nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale ed alla liquidazione degli importi stessi.

Ciascuna Azienda Sanitaria Locale dovrà, inoltre, trasmettere ai rispettivi distretti socio sanitari, le determinazioni dirigenziali regionali, comprensive degli elenchi allegati degli aventi diritto ammessi a contributo.

Le determinazioni di impegno di spesa a favore delle Aziende Sanitarie Locali, saranno pubblicate sul profilo web www.socialelazio.it nella sezione "Avvisi, bandi, atti amministrativi".